



## **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)**

.....

*Aggiornamento: luglio 2021*

Questa prestazione continua a subire da mesi dei mutamenti. Al fine di fornire chiarimenti organici e completi è necessario partire dai precedenti provvedimenti e seguirne il “filo rosso” fino ad oggi.

### **LA RITA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017**

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, nella vecchia versione, era accessibile dagli Aderenti alla Previdenza Complementare in possesso dei requisiti richiesti per l’APE volontaria: almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e a non più di tre anni e sette mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio; con l’ulteriore condizione che il rateo pensionistico nel regime obbligatorio non fosse inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo pensionistico INPS.

Per poter accedere alla RITA, l’aderente al fondo pensione avrebbe dovuto cessare il rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamenti ecc.) e avere la certificazione dell’INPS utile a ottenere l’APE volontaria anche se poi non si fosse in effetti richiesta l’erogazione dell’APE.

### **LA RENDITA TEMPORANEA NELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA**

Una nuova tipologia di Rendita Temporanea era stata poi introdotta dalla Legge sulla Concorrenza (entrata in vigore il 29 agosto 2017). I requisiti per accedervi erano: cessazione del rapporto di lavoro, inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi, non essere distanti più di cinque anni (dieci anni dove la forma pensionistica integrativa l’avesse introdotto) dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno di cinque anni di contribuzione nella forma pensionistica integrativa di appartenenza o nelle forme pensionistiche integrative se multiple. In aggiunta a ciò, il trattamento della Rendita Temporanea era accessibile anche agli aderenti con invalidità lavorativa superiore a due terzi.

In presenza dei requisiti sopra citati, l’aderente poteva chiedere, in alternativa, l’erogazione delle ordinarie prestazioni pensionistiche (in capitale e/o in rendita) ovvero la Rendita Temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio.

In entrambi i casi il trattamento poteva interessare l'intero montante o una porzione.

### LA NUOVA RITA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Si tratta di un'erogazione frazionata del montante accumulato presso il proprio Fondo Pensione. L'importo della RITA è liberamente determinabile dall'Aderente al Fondo Pensione e revocabile. Le condizioni essenziali per poter ottenere la RITA sono:

- a) Essere iscritti al Fondo Pensione e avere un capitale accumulato;
- b) Cessazione dell'attività lavorativa. Occorre tenere presente che **la cessazione dell'attività lavorativa che rileva è quella che dà diritto al riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione. In altri termini, se si cessa di lavorare per una azienda aderente e si inizia a lavorare in modo autonomo o come dipendente in una differente azienda si è eleggibili al trattamento RITA;**
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia<sup>1</sup> nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- d) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza<sup>2</sup>;
- e) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art.11 C.2, Dlgs. 252/2005);
- f) Avere diritto ad almeno due rate trimestrali.

Oppure, in alternativa, (art. 11, C. 4-bis):

- a) Essere iscritti al Fondo Pensione e avere un capitale accumulato;
- b) Cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi. **Dopo i 24 mesi è possibile tornare a lavorare per una azienda non aderente o con attività autonoma.**
- d) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia<sup>3</sup> nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera c);
- e) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art.11 C.2, Dlgs. 252/2005).
- f) Avere diritto ad almeno due rate trimestrali.

Differentemente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPS, come invece era previsto dall'art.1, C.168, della L. 232/2016 al quale il C. 188 rinviava.

---

<sup>1</sup> Viene esclusa la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

<sup>2</sup> Come documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori, potrà essere presentato l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS. In alternativa è possibile presentare, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva nella quale il dichiarante si impegna a presentare, su eventuale richiesta insindacabile del Fondo Pensione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

<sup>3</sup> Viene esclusa la possibilità che possa prendersi in considerazione la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

## **CADENZA DEL FRAZIONAMENTO DELLA RITA**

In considerazione della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati e come tale fruibile con cadenza ravvicinata, senza per questo dimenticare la gestibilità della operazione, la erogazione da parte del Fondo Pensione sarà effettuata con periodicità non inferiore a quella trimestrale.

## **MONTANTE DESTINATO ALLA RITA**

La percentuale di montante da destinare alla RITA è indicato dall'Aderente eleggibile al trattamento. Nel modulo dedicato alla richiesta si potrà indicare qual è la percentuale prescelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione così da beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Le rate da erogare, per via dell'investimento del montante, saranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione dei risultati del comparto d'investimento.

Per quanto esposto il montante sarà investito, se non lo è già, nel comparto più prudente che nel nostro caso è l'assicurativo. Se invece l'Aderente volesse investire in altro comparto dovrà farne espressa richiesta compilando opportunamente il modulo della richiesta di accesso alla RITA. In ogni caso l'Aderente potrà, in corso di erogazione della RITA, modificare il comparto d'investimento.

## **REVOCA DEL TRATTAMENTO RITA**

È data facoltà all'Aderente percettore del trattamento chiedere al Fondo, in forma scritta, la cessazione dei pagamenti.

## **COSTI DI GESTIONE**

Per la gestione della RITA, vista la finalità di sostegno, non sono previsti, al momento, costi di gestione.

## **CONTRIBUZIONE IN FASE DI RITA**

La possibilità di contribuzione in corso di RITA parziale o totale non trova ostacoli normativi e non è stata esclusa dalla Covip: per cui è una facoltà dell'aderente poter versare contributi anche in corso di erogazione della RITA.

In caso di RITA parziale la contribuzione sopraggiunta aumenta la porzione residua non dedicata alla RITA. In caso di RITA totale gli eventuali versamenti non incrementano le rate di RITA ma servono a creare una porzione residua (al netto del montante dedicato alla RITA) di cui l'aderente potrà chiedere la liquidazione nelle forme ordinarie.

## DECESSO IN FASE DI EROGAZIONE DELLA RITA

In caso di decesso dell'Aderente in corso di partecipazione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall'art. 14, C.3, del Dlgs. 252/2005 e cioè:

1. Devoluzione successoria per le quote già smobilizzate a titolo di RITA (*iure successionis*);
2. Riscatto per premorienza per il capitale in fase di accumulo (*iure proprio*)

## ANTICIPAZIONI E RISCATTI

Con riferimento a queste prestazioni, nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale, l'Aderente può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa in vigore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita. Occorre precisare che la parte residua del montante, non interessato dalla RITA, è autonoma quindi le facoltà di anticipazione o riscatto parziale sono esercitabili su tale parte residua in via immediata, senza attendere la fine delle erogazioni della RITA.

## TASSAZIONE

Il regime di tassazione applicabile sui capitali corrisposti a titolo di RITA è lo stesso per tutti i periodi di partecipazione applicandosi la tassazione propria relativa ai montanti accumulati dal 2007. Operativamente vi sarà:

1. Distinzione dei montanti accumulati (M1 fino al 2000; M2 dal 2001 al 2006 e M3 dal 2007) unicamente ai fini della determinazione delle basi imponibili;
2. Fiscalità tipica delle prestazioni post 2007 (regime agevolato 15% - 9%) su tutto il capitale erogato come RITA.
3. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di NON avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA subirà, in detta dichiarazione, la tassazione ordinaria avendo, il dichiarante, l'accortezza di portare in deduzione l'imposta applicata dal Fondo.<sup>4</sup>
4. Durante la fase di erogazione della RITA l'Aderente rimane iscritto al Fondo in fase di accumulo (il rendimento maturato si accumula agli altri capitali), per cui durante gli anni di

---

<sup>4</sup> Sul punto potrebbe soccorrere quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate per un caso per taluni versi assimilabile alla fattispecie in esame. Ci riferiamo alla "tassazione sostitutiva" dei premi di risultato, in cui pure il percettore può optare per la rinuncia a favore della "tassazione ordinaria". Orbene, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E l'Agenzia ha affermato che, laddove il datore di lavoro abbia comunque applicato l'imposizione sostitutiva, "il dipendente può utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole", dichiarazione in cui – da un lato – includerà nel proprio reddito complessivo imponibile IRPEF il premio di risultato e – dall'altro – scomputerà l'imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro.

erogazione frazionata si applica la riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al 15mo di partecipazione; si fa presente che gli anni di partecipazione al fondo antecedenti al 2007 superiori a 15 anni sono, per il computo della riduzione della fiscalità di 0,30%, considerati pari a 15 così come disposto dalle leggi e regolamenti in materia.

### **CONGUAGLI SULLE RATE DI RITA A SEGUITO DI ANTICIPAZIONI PRECEDENTEMENTE RICEVUTE**

Nelle more di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate sulla tassazione della RITA, non si ritiene corretto applicare le aliquote della RITA dal 15 al 9% anche alle somme erogate in anni precedenti a titolo di anticipazione (e non a titolo di RITA) tassate in via separata.

Il conguaglio fiscale essenzialmente comporterebbe il ricalcolo della tassazione separata sulle somme a suo tempo erogate a titolo di anticipazione scomputando dalla base imponibile i rendimenti già tassati.

La prassi operativa è indirizzata ad effettuare il conguaglio fiscale all'atto dell'erogazione dell'ultima rata di RITA.

Dal conguaglio fiscale dell'anticipazione pregressa riferibile al periodo 2001-2006 verosimilmente emergerà una eccedenza di imposta (dovuta alla riduzione dell'imponibile corrispondente al risultato di gestione 2001-2006 assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%). Questa eccedenza di imposta potrebbe essere compensata con la ritenuta a titolo di imposta applicabile sull'ultima rata di RITA.

### **RITA IN PRESENZA DI PRATICHE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL V E PIGNORABILITÀ**

Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, anche se anticipata e sottoposta a requisiti differenti rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'art.11, C.10, del Dlgs. 252/2005. Se la finanziaria esercita la delega al riscatto prima della richiesta della RITA la posizione è interamente cedibile (come riscatto per perdita dei requisiti)

### **TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE**

L'Aderente può esercitare la facoltà di trasferimento della propria posizione individuale. In caso di richiesta di trasferimento lo stesso riguarderà l'intera posizione e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA con conseguente revoca della stessa.

### **ALCUNI CASI PRATICI E PLATEE INTERESSATE ALLA RITA**

- L'Aderente che accede alla prestazione pensionistica anticipata nei 5 anni che mancano all'età per la pensione di vecchiaia di primo pilastro può accedere alla RITA che sarà erogata fino all'età utile per la pensione di vecchiaia.
- Gli Aderenti interessati da esodo incentivato/isopensione potranno accedere alla RITA valutando caso per caso la sussistenza delle condizioni di legge.

- L' Aderente inoccupato da più di 48 mesi o colpito da invalidità<sup>5</sup> (purché abbia cessato l'attività) nei 5 anni precedenti l'età per la pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto totale di cui all'art.14 comma 2 lett. c) o per la nuova RITA.
- Il soggetto con una inoccupazione superiore a 24 mesi nei dieci anni che mancano all'età utile alla pensione di vecchiaia potrà optare per il riscatto parziale di cui all'art.14 comma 2 lett. b) oppure per la RITA.

### **ESEMPI**

**1° caso** (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni):

- cessazione del rapporto di lavoro che determini la perdita dei requisiti;
- non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)
- requisito contributivo minimo di 20 anni
- in caso di rioccupazione presso differente datore di lavoro non aderente al fondo o inizio di attività lavorativa autonoma non si interrompe l'erogazione della RITA

**2° caso** (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni):

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
- non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019).

In ogni caso, come già detto in precedenza, sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare

### **EVENTUALE RESIDUO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

Nel caso in cui, dopo l'erogazione parziale della RITA, rimanga una quota residuale nella posizione individuale, ai fini della richiesta in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione percepita come RITA. In altri termini, alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia la soglia per valutare l'eventuale obbligo di rendita si calcola con riferimento alla sola parte residua.

### **TFR PREGRESSO E RITA**

Il TFR pregresso (cioè quello antecedente al 1° gennaio 2007) versato al Fondo (previo consenso del datore di lavoro), prima di cessare l'attività lavorativa, rientra nel montante dedicato alla RITA e sarà assoggettato al relativo speciale regime fiscale.

---

<sup>5</sup> L'Aderente colpito da invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo può, anche in costanza del rapporto di lavoro riscattare l'intera posizione (ovviamente in tale circostanza non potrà optare per la RITA)